

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2886

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANEDDA

Modifica all'articolo 102 del codice di procedura penale,
concernente il sostituto del difensore

Presentata il 6 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 102 del codice di procedura penale conferisce ai difensori di tutte le parti (quindi anche al difensore della parte civile ed a ciascuno dei difensori nel caso che l'imputato abbia già un altro difensore di fiducia), la possibilità ed il diritto di farsi sostituire.

La relazione al codice esattamente rileva che « l'istituto della sostituzione non solo non ha dato luogo ad inconvenienti, ma si è mostrato spesso assai utile (e ancor più si mostrerà tale) e, d'altro lato, il rapporto parti-difensore è di natura essenzialmente privatistica, onde non sembrano doversi prevedere vincoli od interferenze là dove la parte nulla obbietti al fatto che alla sua difesa provveda temporaneamente un sostituto del difensore nominato ».

La norma in vigore prevede che il difensore possa far luogo alla sostituzione « per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo ».

Tale limite non ha ragionevole giustificazione ed anzi è in contrasto con lo spirito e la finalità della norma, tanto che la relazione al codice ne ha ampliato la portata quasi a voler prevenire ogni possibile interpretazione restrittiva. Vi si legge infatti: « Si è ritenuto non fissare limiti alla sostituibilità con riguardo alla qualità dell'impedimento. A parte le ben note difficoltà a dare un contenuto preciso alla nozione di impedimento legittimo, ovvero, giustificato... si è considerato più opportuno che la qualità dell'impedimento che giustifica la sostituzione rilevi non tanto sull'efficacia processuale della medesima quanto, piuttosto, sul

piano deontologico, trattandosi a ben vedere di un problema di disciplina professionale ».

Senonché la Corte di cassazione ha posto in discussione la portata della norma. Infatti la quarta sezione penale della Corte, con decisione del 25 marzo 1992, ha statuito che « nel giudizio di cassazione non sussiste la facoltà del difensore nominato dalla Corte o legittimato *ex lege* per la discussione, di designare un sostituto per l'ipotesi di suo impedimento. Tale facoltà (prevista per singoli adempimenti) nel giudizio di merito, non è prevista per il giudizio di cassazione... ».

Senza discutere l'interpretazione della Corte di cassazione non è opportuno escludere la possibilità della nomina di un sostituto nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione per limitarla alle fasi di fronte al giudice di merito. Tanto più che il

nuovo ordinamento processuale ha espressamente previsto che la nomina del difensore (dell'indagato, della parte offesa, dell'imputato e della parte civile) espliciti efficacia per tutto il procedimento e per tutti i gradi del giudizio, salvo che intervenga sostituzione o revoca.

L'interpretazione resa dalla Corte appare in contrasto con la natura essenzialmente privatistica del rapporto parti-difensore.

La presente proposta di legge si propone di eliminare ogni incertezza circa le fasi del procedimento ovvero i gradi del giudizio nei quali la nomina di un sostituto sia possibile ed elimina, proprio per le considerazioni svolte nella relazione al codice, il riferimento all'impedimento del difensore, lasciando allo stesso difensore ogni valutazione sulla necessità o sull'opportunità della sostituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 102 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il difensore, in ogni fase del procedimento ed in ogni grado del giudizio, può designare un proprio sostituto ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2886
Lire 500